

**Tribunale Ordinario di Fermo**  
**ESECUZIONI IMMOBILIARI**

Espropriazione immobiliare **R.G. 129 /2011**

Creditore/i: [REDACTED]

Debitore/i: DATO OSCURATO

**VERBALE DI UDIENZA**

Il giorno **17/11/2020** in Fermo e nel Tribunale, avanti al Giudice dell'Esecuzione Dott.ssa Domizia Perrone visto il proprio provvedimento del 29.10.2020

Viste le note per la trattazione scritta del creditore precedente del seguente tenore:

“Ai sensi dell’art. 83, comma 6 e 7, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, compare l’Avv. Roberto Emilio Conti, difensore di [REDACTED] creditore intervenuto, il quale chiede che il professionista delegato venga incaricato di dare corso, senza indugio, alla delega già disposta non trattandosi – da quanto risulta dagli atti – di immobile soggetto a sospensione prima casa, e non risultando effettuati i tre tentativi di vendita già disposti; con riferimento a quanto richiesto dal delegato nell’istanza del 26.2.2020 (“Se, nell’enunciazione circa lo stato del lotto, possa dichiarare il compendio occupato senza titolo opponibile considerando il contratto di affitto inopponibile alla procedura per viltà del canone ex art.2923 comma 3 e/o anche ex art.2923 comma 2, stante l’assenza di trascrizione ” ), osserva come l’assenza di trascrizione del contratto anteriore al pignoramento sia già di per sé sufficiente perché il contratto sia inopponibile e chiede pertanto che nell’avviso venga (genericamente) enunciata la circostanza della detenzione senza titolo opponibile”

Vista la relazione del delegato del 14.11.2020

Il GE ritenuto che l’assenza di trascrizione del contratto anteriore al pignoramento sia già di per sé sufficiente perché il contratto sia inopponibile, manda al delegato per la prosecuzione delle operazioni di vendita con menzione nell’avviso della detenzione senza titolo opponibile

Rinvia alla udienza del 14.09.2021 ore 9,15 per la verifica della delega.

Il GE

Domizia Perrone